



REGIONE
LIGURIA

POLIZIA LOCALE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

P.zza Maggetti 15 - 16016 Cogoleto (GE)
Tel. 0109170258 - Fax 0109170262



COMUNE DI
COGOLETO

ORD N. 189

PROT 23495

Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Cogoleto.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare il Santo Natale e la notte di Capodanno anche con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante gravità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- Che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- Che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento o quando tali botti esplodendo proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, ne possono causare spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- Che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con sostanze esplosive o non ignifughe, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc.;

DATO ATTO:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele e di proteste da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerato anche il periodo delle festività in cui maggiore è la presenza di bambini in tenera età o di anziani,
- Che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per "sicurezza urbana" un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

CONSIDERATO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno e che è opportuno scoraggiare l'uso di artifici esplodenti al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio pubblico;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione al fine di continuare a garantire la qualità urbana e l'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Urbana;

RICHIAMATA la precedente ord. n.172 - Prot.n.21814 del 29.11.2011 avente ad oggetto: "Divieto di utilizzo di petardi, botti artificiali ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Cogoleto";

VISTI:

- la circolare 11/01/01 n. 559 del Ministero dell'Interno — Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- l'art. 54 del D.L.gs 18/08/00 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 7 bis del D.L. gs n. 267/00;
- la L. 24/07/08 n. 125;
- la L. 15/07/09 n. 94;
- l'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979;
- l'art. 659 c.p.;
- la Legge. 189/2004;
- la L. 689/81;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio,

IL DIVIETO

Di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale;

DI DEROGARE

A tale divieto per il periodo compreso fra le ore 23,45 del 31 Dicembre e le ore 01,00 del 01 Gennaio a condizione che vengano esplosi in condizioni di sicurezza e lontano da cose e persone;

L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del Divo 18 Agosto 2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità

Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81 e s.m.i, e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge sopra citata.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti, saranno perseguiti a termini di legge.

Agli agenti della Polizia Locale e agli altri agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cogoleto – in forma cartacea - al fine della massima diffusione, sul sito web del Comune di Cogoleto e che ne sia data opportuna informazione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali ed ai Comitati Organizzatori di feste e sagre.
- Di inviare la presente ordinanza: Al Corpo di Polizia Locale, agli agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art.3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990 n. 241
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.)

Cogoleto, 20 dicembre 2015

IL SINDACO

A. VENTURI



2155 COMUNE DI COGOLETO

Affisso e pubblicato all'albo pretorio
il giorno 23/12/15 a tutto il
giorno 7/1/16

